



## SOMMARIO

### TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| Art. 1 | Istituzione della tassa  | Pag. 2 |
| Art. 2 | Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della Tassa | Pag. 2 |
| Art. 3 | Presupposto della Tassa ed esclusioni                          | Pag. 2 |
| Art. 4 | Soggetti passivi e soggetti responsabile del tributo           | Pag. 3 |
| Art. 5 | Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione              | Pag. 3 |

### TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| Art. 6  | Parametri   | Pag. 3 |
| Art. 7  | Locali ed aree tassabili                          | Pag. 3 |
| Art. 8  | Locali ed aree non tassabili                      | Pag. 4 |
| Art. 9  | Computo delle superfici                           | Pag. 5 |
| Art. 10 | Computo dei componenti del nucleo familiare       | Pag. 5 |
| Art. 11 | Applicazione della Tassa                          | Pag. 5 |
| Art. 12 | Tariffe per particolari condizioni d'uso          | Pag. 5 |
| Art. 13 | Agevolazioni sotto forma di esenzioni e riduzioni | Pag. 6 |
| Art. 14 | Classificazione di locali ed aree                 | Pag. 6 |
| Art. 15 | Tassa giornaliera                                 | Pag. 8 |

### TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

|         |                          |         |
|---------|--------------------------|---------|
| Art. 16 | Denunce                  | Pag. 9  |
| Art. 17 | Accertamento e controllo | Pag. 9  |
| Art. 18 | Riscossione              | Pag. 10 |
| Art. 19 | Rimborsi                 | Pag. 10 |
| Art. 20 | Sanzioni                 | Pag. 10 |
| Art. 21 | Contenzioso              | Pag. 11 |
| Art. 22 | Abrogazioni              | Pag. 11 |
| Art. 23 | Norme di rinvio          | Pag. 11 |



## **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **Articolo 1 – Istituzione della tassa**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale ai sensi del D.P.R. 915/82 nelle sue varie fasi, è istituita nel Comune di Cigliano tassa annuale in base a tariffa, la cui applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

### **Articolo 2 – Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, dei centri produttivi e commerciali integrati, ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal Regolamento Tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi.

In tutte le aree nelle quali il servizio è svolto in forma completa la tassa per lo smaltimento è dovuta a tariffa intera.

3. In tutte le aree nelle quali il servizio è invece svolto in misura ridotta, la tassa viene ridotta in maniera proporzionale alla prestazione del servizio.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento Tecnico, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta stabilita dall'art. 59, comma 2, D.Lgs. 507/1993.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Articolo 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni.**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione ( V. Art. 8 del presente regolamento).

4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.



6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato".
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ciò corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dell'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 6 - Parametri**

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento, nonché, per le utenze domestiche, al numero dei componenti il nucleo familiare.



## Art. 7 – Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse stalle, i fienili ad uso agricolo, le serre a terra e le tettoie nelle quali, anche se di pertinenza della casa di civile abitazione si svolga effettiva attività agricola svolta in aree ammesse dalle norme urbanistiche, provata dalle regolare iscrizione di un componente del nucleo familiare all'albo degli imprenditori agricoli;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- Le aree adibite a campeggi, a stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

## Art. 8 – Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (ad esempio: cabine di trasformazione dell'energia elettrica, stazioni di pompaggio, sottotetti, ecc., ecc.)
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree, superfici e locali che per uso particolare o situazione temporanea non siano oggettivamente utilizzabili nell'anno oggetto della tassazione, quali: edifici in corso di ristrutturazione non abitati, edifici



inagibili o resi tali per ordine dell'autorità pubblica, complessi industriali temporaneamente abbandonati nei quali non si svolga alcun tipo di attività;

- i locali non adibiti ad uso alcuno privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare o non dotati di allacciamenti alle reti di pubblici servizi o impianti;
- le aree adibite ad orto e frutteto ad uso familiare;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (cortili, accessi, aree a verde, ecc.).

#### **Art. 9 – Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri esterni ed interni.
2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

#### **Art. 10 – Computo dei componenti del nucleo familiare**

1. Il numero degli occupanti viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di presentare apposita denuncia.
2. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non presentino denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 fatte salve le verifiche d'ufficio.
3. La tassa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica.

#### **Art. 11 – Applicazione della Tassa**

1. Per il calcolo della Tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento sia alla superficie tassabile che al numero di persone, così come stabilito dal precedente art. 10.
2. Nella determinazione della tassa per le utenze domestiche si dovrà tenere in maggiore conto del parametro relativo ai componenti il nucleo familiare rispetto alle superfici imponibili.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le unità immobiliari non occupate si applica la tassa con riferimento alla sola superficie tassabile.
5. Per le utenze non domestiche la tassa viene applicata in rapporto ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per la specifica categoria di appartenenza, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione del C.C. n. 5 del 27 gennaio 1996.

#### **Art. 12 – Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria è ridotta:
  - del 50% per i locali, solai tettoie e ogni altra superficie coperta che costituiscono dipendenza di civile abitazione, quando nel loro complesso superano la superficie di 100 mq., per la parte eccedente tale superficie.
  - Del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  - Del 10% per le utenze domestiche che aderiscono a programmi di compostaggio promossi dall'Amministrazione Comunale.La suddetta riduzione tariffaria è applicata sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo ed in seguito alla sottoscrizione del disciplinare di adesione al compostaggio domestico ed è cumulabile con le altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio in venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di



denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

### Art. 13– Agevolazioni sotto forma di esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla Tassa:

- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali occupati da uffici comunali, i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 70 mq. utilizzate da persona di età superiore a 65 anni, sola o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- le istituzioni di assistenza e beneficenza eretta in Enti Morali che effettuano ricoveri, cure e servizi assistenziali prevalentemente gratuiti.

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Per le agevolazioni correlate al reddito personale o del nucleo familiare gli interessati dovranno produrre all'Ufficio Tributi copia della documentazione fiscale dei redditi conseguiti nell'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il non possesso di altri redditi di qualsiasi natura e quale che sia il relativo regime fiscale.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

### Art. 14 - Classificazione di locali ed aree

1. Agli affetti della determinazione delle tariffe, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

|    | CAT | SUB-CAT | TIPOLOGIA                                     | SPECIFICAZIONI   |
|----|-----|---------|---|--|
| 1  | A   | 1       | AUTORIMESSE PUBBLICHE                         | Servizi di autorimessa vari  |
| 2  | A   | 2       | TEATRI  |  |
| 3  | A   | 2       | CINEMA  |  |
| 4  | A   | 2       | DEPOSITI CORRIERI                             | Autonoleggi, autotrasporti, trasporti in genere  |
| 5  | A   | 2       | MUSEI   |  |
| 6  | A   | 2       | BIBLIOTECHE                                   |  |
| 7  | A   | 2       | ARCHIVI                                       |  |
| 8  | A   | 2       | CIRCOLI RICREATIVI                            |  |
| 9  | A   | 2       | CENTRI SPORTIVI                               | Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, oratori, sale gioco |
| 10 | A   | 3       | SCUOLE PUBBLICHE                              |  |
| 11 | A   | 3       | SCUOLE PRIVATE                                |  |
| 12 | A   | 3       | ASILI   |  |
| 13 | A   | 3       | SCUOLE MATERNE                                |  |
| 14 | A   | 4       | ASSOCIAZIONI CULTURALI                        |  |
| 15 | A   | 4       | ASSOCIAZIONI POLITICHE                        |  |
| 16 | A   | 4       | ASSOCIAZIONI RELIGIOSE                        |  |
| 17 | A   | 4       | ALTRE FATTISPECIE ASSIMILABILI ALLA CATEGORIA |  |
| 18 | B   | 1       | SUPERMERCATI                                  |  |
| 19 | B   | 1       | IPERMERCATI                                   |  |



|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 20 | B | 1 | ALTRE FATTISPECIE ASSIMILABILI ALLA CATEGORIA |   |
| 21 | B | 2 | AREE RICREATIVE TURISTICHE                    | Campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.   |
| 22 | C | 1 | COLLEGI – CONVITTI                            |   |
| 23 | C | 2 | ABITAZIONI                                    | Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, serre ornamentali, sottotetti agibili, soffitte, cantine.  |
| 24 | C | 3 | ALBERGHI                                      |   |
| 25 | C | 3 | HOTEL   |   |
| 26 | C | 3 | PENSIONI                                      |   |
| 27 | C | 3 | OSPEDALI                                      |   |
| 28 | C | 3 | CLINICHE                                      |   |
| 29 | C | 3 | RICOVERI                                      |   |
| 30 | C | 3 | MENSE AZIENDALI                               |   |
| 31 | C | 3 | ALTRE FATTISPECIE ASSIMILABILI ALLA CATEGORIA |   |
| 32 | C | 3 | CARCERI                                       |   |
| 33 | D | 1 | AUTOSALONI                                    | Commercio/esposizione: automezzi, motomezzi e macchine agricole   |
| 34 | D | 2 | UFFICI PUBBLICI E PRIVATI                     | Uffici pubblici, di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzini annessi, studi, uffici e gabinetti professionali legali, tecnici di ragioneria, sanitari e di consulenza, di elaborazione dati e simili, studi di artisti, fotografi, pittori, ecc. di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche, di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricole, autoscuole, pompe funebri |
| 35 | D | 3 | LAVANDERIE                                    |   |
| 36 | D | 3 | CALZOLAI                                      |   |
| 37 | D | 4 | ASSICURAZIONI                                 | Assicurazioni, finanziarie e simili.  |
| 38 | D | 4 | BANCHE  | Banche ed istituti di credito in genere, esattorie, tesorerie, ecc  |
| 39 | D | 4 | PARRUCCHIERI                                  |   |
| 40 | D | 4 | ESTETISTI                                     |   |
| 41 | D | 4 | PRIVATE TABACCHERIE                           |   |
| 42 | D | 4 | ALTRE ATTIVITA' DEL TERZIARIO                 |   |
| 43 | D | 5 | AUTORIPARAZIONI                               |   |
| 44 | D | 5 | GOMMISTI                                      |   |
| 45 | E | 1 | ARMERIE                                       |   |
| 46 | E | 1 | GOMMA / PLASTICA                              |   |
| 47 | E | 1 | ARTE SACRA                                    |   |
| 48 | E | 1 | CALZATURE                                     |   |
| 49 | E | 1 | ABBIGLIAMENTO                                 |   |
| 50 | E | 2 | ELETTRODOMESTICI                              |   |
| 51 | E | 2 | CINE-FOTO-OTTICI-DISCHI-VIDEOCASSETTE         |   |
| 52 | E | 2 | CARROZZERIE                                   |   |
| 53 | E | 2 | TIMBRI-TARGHE                                 |   |
| 54 | E | 2 | IDRAULICA                                     |   |
| 55 | E | 2 | VALIGERIE                                     |   |
| 56 | E | 3 | GIOCATTOLE E ARTICOLI PER L'INFANZIA          |   |
| 57 | E | 3 | ARREDO CASA E UFFICIO                         |   |



|     |   |    |   |  |
|-----|---|----|---|--|
| 58  | E | 3  | LIBRERIE  |  |
| 59  | E | 3  | CASALINGHI  |  |
| 60  | E | 3  | COLORI – VERNICI- PROD. AGRICOLI  |  |
| 61  | E | 3  | DISTRIBUTORI –VENDITA CARBURANTI  |  |
| 62  | E | 3  | GIOIELLERIE   |  |
| 63  | E | 4  | FARMACIE  |  |
| 64  | E | 4  | TESSUTI IN GENERE   |  |
| 65  | E | 4  | ANTIQUARIATO  |  |
| 66  | E | 4  | MERCERIE  |  |
| 67  | E | 4  | ARTICOLI SPORTIVI   |  |
| 68  | E | 4  | TIPOGRAFIE  |  |
| 69  | E | 5  | SANITARI  |  |
| 70  | E | 5  | LAMPADARI   |  |
| 71  | E | 5  | CICLI E MOTO  |  |
| 72  | E | 5  | CARTOLERIE  |  |
| 73  | E | 6  | FERRAMENTA  |  |
| 74  | E | 6  | TAPPEZZERIE-TAPPETI - MOQUETTES   |  |
| 75  | E | 6  | BIANCHERIA  |  |
| 76  | E | 6  | ORAFI   |  |
| 77  | E | 6  | PELLICCERIE-PELLETTERIE   |  |
| 78  | E | 6  | MATERIALI EDILI   |  |
| 79  | E | 6  | PROFUMERIE - ERBORISTERIE   |  |
| 80  | E | 7  | NEGOZI ELETTRICISTI   |  |
| 81  | E | 7  | QUADRI E CORNICI  |  |
| 82  | E | 8  | AMBULANTI NON ALIMENTARI  |  |
| 83  | E | 9  | ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALI INDUSTRIALI                               | Attività artigianali ed industriali in genere compresi i magazzini, depositi, laboratori di elettricisti, muratori, idraulici, falegnami, ecc. |
| 84  | F | 1  | SALE DA BALLO   |  |
| 85  | F | 1  | DISCOTECHE  |  |
| 86  | F | 2  | BAR   |  |
| 87  | F | 2  | BAR TAVOLA FREDDA   |  |
| 88  | F | 2  | PIZZERIE-CIBI COTTI E PRECOTTI  | Pizzerie (anche da asporto), generi di gastronomia, ecc.   |
| 89  | F | 3  | SALUMERIE   |  |
| 90  | F | 3  | POLLERIE  |  |
| 91  | F | 3  | MACELLERIE  |  |
| 92  | F | 4  | RISTORANTI  |  |
| 93  | F | 4  | PANETTERIE  |  |
| 94  | F | 4  | DROGHERIE   |  |
| 95  | F | 4  | ALIMENTARI IN GENERE  | Compresi supermercati con prevalenza di generi alimentari  |
| 96  | F | 5  | FIORISTI  |  |
| 97  | F | 6  | PRODOTTI ITTICI   |  |
| 98  | F | 6  | FRUTTIVENDOLI   |  |
| 99  | F | 7  | AMBULATI ALIMENTARI IN GENERE   |  |
| 100 | F | 8  | CHIOSCHI  |  |
| 101 | F | 8  | EDICOLE   |  |
| 102 | F | 9  | GELATERIE/PASTICCERIE   |  |
| 103 | F | 10 | AMBULANTI ALIMENTARI CON PREVALENZA VENDITA PRODOTTI ITTICI, FRUTTA E VERDURA |  |

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più assimilabile. In caso di più voci previste in categorie diverse, si applica la categoria prevalente come capacità a produrre rifiuti.



#### **Art. 15 - Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cigliano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.lgs 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6. La tassa per gli operatori di commercio su area pubblica viene determinata con specifica categoria già su base annua, calcolata sulla presenza stabilita convenzionalmente su 49 settimane.**
6. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
  - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **Art. 16 - Denunce**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione la denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
  - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.  
In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### **Art. 17 - Accertamento e controllo**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:



- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici e con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
- Richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

#### **Art. 18 - Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme di cui il pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi semestrali di legge.

#### **Art. 19 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

#### **Art. 20 - Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le seguenti sanzioni:

- per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 52 (cinquantadue);
- Per denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
- Per omessa o infedele denuncia che non incide sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 52 (cinquantadue) a € 258 (duecentocinquantotto). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

2. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.



4. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

#### **Art. 21 - Contenzioso**

1. Dalla data di insediamento delle commissioni tributarie Provinciali e regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

#### **Art. 22 – Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 23 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.